



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana Provincia di Milano

ORDINANZA N. 20 DEL 11.04.22

OGGETTO : CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA CORREGGIO, PROROGA FINO AL 14.04.22, PER INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA

IL C.TE / RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Viste la richiesta della Ditta "CIVELLI COSTRUZIONI " in data 07.04.22 di proroga dell'occupazione del suolo pubblico in Via Correggio, dall'intersezione con Via Giotto a quella con Via Busto Arsizio fino al 14.04.22 per l'esecuzione di lavori sulla rete fognaria , con chiusura della sede stradale al transito veicolare.

Visto lo stato delle strade ed il traffico che vi si svolge.

Richiamato il decreto Sindacale di nomina Dirigenziale n. 23/21.

Visto l'art. 7, l'art. 158 e l'art. 21 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00.

DISPONE

La chiusura al transito veicolare, escluso residenti, di tratto di Via Correggio, dall'intersezione con Via Giotto a quella con Via Busto Arsizio, fino al 14.04.22, in quanto e per quanto necessario all'esecuzione in condizione di sicurezza degli interventi sulla rete fognaria .

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la sua affissione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15, ed in luogo, a cura della Ditta esecutrice dei lavori, con l'installazione della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada ed atta a rendere esecutivo tale provvedimento.

Alla Ditta medesima si fa quindi obbligo di:

- precludere in modo indifferenziato, a veicoli e pedoni, il transito nei tratti prospicienti all'area di cantiere, specie in concomitanza con le fasi critiche di intervento.
- segnalare con segnaletica stradale la chiusura viaria ed i percorsi alternativi di collegamento.
- ricondurre la sede stradale allo stato ed alla funzionalità originaria, al termine dei lavori.

Fatti salvi i diritti di terzi, la Ditta è tenuta a informare con congruo anticipo i residenti interessati alla chiusura delle strade, nonché a rispettare tutte le norme inerenti i cantieri stradali.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37 – terzo comma – del D. L.vo 30.4.1992 n. 285, contro la presente Disposizione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla affissione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministero dei lavori pubblici.

**IL COMANDANTE
Dr Antonello GRASSI**

documento sottoscritto in forma digitale (D.lgs n. 85/2005)